

ACCESSO DEL SINDACATO A DOCUMENTAZIONE INERENTE LO STRAORDINARIO EMERGENTE, CAMBI TURNO, PRESENZE ESTERNE, REPERIBILITÀ, ORE DI SERVIZIO NOTTURNO – ACCESSIBILITÀ

Ricorrente: Sindacato

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il sig., in qualità di segretario generale del Sindacato, ha presentato un'istanza d'accesso datata 21 settembre 2017 rivolta al Questore di chiedendo l'ostensione di tutta la documentazione inerente lo straordinario emergente, cambi turno, presenze esterne, reperibilità, ore di servizio notturno effettuato dall'U.P.G.S.P. della Questura di dal mese di gennaio c.a.. Motivava l'istanza con la necessità di accertare e verificare l'equità e l'imparzialità della distribuzione dei carichi di lavoro che gravano sul personale anche attraverso il ricorso dell'istituto dello straordinario "emergente".

L'amministrazione adita emetteva un provvedimento datato 26 settembre 2017 nel quale rappresentava che tutte le sigle sindacali hanno avuto accesso ai dati richiesti (relativi a gennaio - giugno 2017) nelle giornate dell'11 e del 22 agosto in sede di Confronto Semestrale e che i dati relativi ai mesi residui verranno resi accessibili nella prossima Verifica Semestrale di novembre 2017 e in sede di Confronto Semestrale nel gennaio 2018.

Il sig. - eccependo che il Sindacato non è stato convocato per le date in cui si è tenuto il confronto sindacale e, pertanto, non ha potuto accedere alla documentazione richiesta - ha adito, nei termini, la Commissione affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva in via preliminare che, per quanto attiene alla legittimazione del sindacato, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A., per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie i documenti richiesti appaiono inerire alle prerogative del sindacato in quanto tale e finalizzati alla salvaguardia di uno degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro quale l'orario di lavoro applicato anche con riferimento all'esercizio dei diritti sindacali.

Pertanto, preso atto del fatto che il ricorrente non ha potuto accedere alla documentazione richiesta – non essendo stato convocato per il confronto sindacale avvenuto - la amministrazione adita dovrà renderla accessibile. Lo stesso è a dirsi con riferimento ai dati relativi ai mesi residui: l'accesso dovrà essere garantito o garantendo la partecipazione ai confronti sindacali in programma oppure in sede di accesso individuale, stante – come la sussistenza di un interesse differenziato all'accesso in capo al richiedente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 dicembre 2017)